



COMUNE DI ALDENO
PROVINCIA DI TRENTO



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 94
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adozione del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029, ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025 e approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti per l'anno 2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore 10:30 presso la Sala Giunta del Municipio, a seguito di convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

		Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
CRAMEROTTI ALIDA	SINDACA	-			
FERRARI LUCIANO	ASSESSORE	P	F		
GIOVANNINI MARIA CHIARA	VICESINDACA	P	F		
VETTORI DANIELE	ASSESSORE	P	F		
MAFFEI FRANCESCA	ASSESSORE	P	F		

Presiede: MARIA CHIARA GIOVANNINI – VICE SINDACA

Verbalizza: FRANCO SPONGA – SEGRETARIO COMUNALE

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **MARIA CHIARA GIOVANNINI** nella sua qualità di Sindaca assunta la presidenza dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Premesso che:

- la disciplina normativa in materia è dettata dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ed in particolare dall'art. 1 comma 639, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC); la stessa è suddivisa in tre componenti; le prime due, una di tipo patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU) ed una riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) non sono più applicate a livello provinciale perché sostituite dall'IM.I.S. (Imposta immobiliare semplice), introdotta dalla L.P. 14/2014; la terza è riferita ai servizi ed è

costituita dalla tassa/tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 9 aprile 2014 è stato confermato di continuare ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 27.12.2013, che consente ai Comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI; con la medesima deliberazione è stato adottato il regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 24.02.2025 (ciò significa che continua ad essere applicata nel territorio comunale la cosiddetta tariffa puntuale).
- fino al 31 dicembre 2020 la tariffa adottata si è richiamata espressamente e strutturalmente al modello provinciale, che trovava il proprio fondamento originario nell'art. 8 (Modello tariffario relativo al ciclo dei rifiuti) della L.P. n. 5 dd. 14.04.1998 e ss.mm. (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti);
- a decorrere dal 01.01.2020, l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 recante “criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.” Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti – TA.RI. (art. 1 comma 639) nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1 comma 668);
- dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 che, in recepimento delle direttive europee in materia, modifica la parte del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dedicata alle norme generali sui rifiuti ed imballaggi, prevedendo una nuova classificazione dei rifiuti (urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi).

Visti inoltre gli atti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i rifiuti (ARERA), ed in particolare:

- la deliberazione n. 355/2025/R/Rif, rubricata “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com”;
- la deliberazione n. 374/2025/R/Rif, intitolata “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif”, che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- la deliberazione n. 396/2025/R/Rif, denominata “Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)”, recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in

vigore a regime nel 2028;

- la deliberazione n. 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio 2026-2029;
- la determina n. 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la deliberazione n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

All'articolo 7 della citata deliberazione ARERA n. 397/2025 sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione delle tariffe stabilendo, tra l'altro, che:

- sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario sia soggetto ad aggiornamento biennale e sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

Nelle more della costituzione ed operatività degli EGATO della Provincia Autonoma di Trento, con riferimento all'ambito di operatività di ASIA Trentino S.r.l., gli Enti territorialmente competenti sono stati identificati nei singoli Comuni. Questi ultimi devono provvedere anche a trasmettere all'Autorità, mediante pubblicazione sul portale ARERA, il PEF e la documentazione prevista dall'art. 7.3 della medesima deliberazione n. 397/2025, entro 60 giorni dall'adozione delle relative deliberazioni, così come previsto dall'articolo 7.6 lettera a).

Ai sensi dell'art. 7.4 del MTR-3, l'attività di validazione del PEF deve essere svolta nel rispetto dei requisiti di terzietà rispetto al gestore del servizio. Qualora l'Ente territorialmente competente coincida con il gestore, l'art. 30.3 del medesimo Allegato A statuisce che la validazione sia affidata ad un soggetto dotato di adeguati requisiti di indipendenza rispetto all'attività gestionale.

Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è stato affidato ad ASIA Trentino S.r.l. secondo il modello dell'in-house providing esercitando nei confronti della società il controllo analogo previsto dalla normativa vigente ed è pertanto necessario che la validazione del PEF venga effettuata da un soggetto terzo e diverso sia dall'Ente gestore che dall'Ente territorialmente competente.

A tal fine sono stati delegati i revisori dei conti dei Comuni di Aldeno, Lavis e Madruzzo, Mezzocorona e Vallelaghi, per la funzione di validazione del piano economico finanziario 2026-2029 di ASIA Trentino S.r.l., da cui deriva il PEF per le annualità 2026-2029 e la tariffa corrispettiva per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa all'anno 2026 del Comune di Aldeno.

Con nota del 21.05.2026, ns. prot. n. 4437, il Comune di Lavis ha comunicato il raggiungimento

della quota deleghe della maggioranza dei soci per la nomina della terna dei revisori e, sulla base della disponibilità dei revisori comunali alla validazione del PEF di ASIA Trentino S.r.l., ha proceduto quindi alla formalizzazione dell'incarico con propria deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 19.05.2026. In data 17.07.2026 (nota ns. prot. n. 6090) è stato quindi trasmesso il documento di validazione del piano economico finanziario 2026-2029 del gestore ASIA Trentino S.r.l., sottoscritto dai revisori incaricati, che ha esito positivo.

In data 02.07.2026 è stato trasmesso da ASIA Trentino S.r.l. il piano economico finanziario 2026-2029 (ns. prot. n. 5671/2026), corredato dalla relazione illustrativa e dalla dichiarazione di veridicità sottoscritta dal proprio legale rappresentante, quest'ultima rettificata con nota trasmessa in data 20.07.2026, ns. protocollo 6121.

In particolare, il piano economico finanziario 2026-2029 evidenzia per l'anno 2026 un costo complessivo del servizio pari ad € 463.636 con un aumento del 4,79% rispetto all'anno precedente, percentuale pari al limite massimo di crescita consentito da ARERA. Alla luce di un aumento generale dei costi totali del 4,79% rispetto al 2025, in dettaglio i costi fissi subiscono un aumento pari a circa il 25,8%, mentre si ha una diminuzione, pari al 11,8%, sia della quota aggiuntiva (quota servizi) che della quota variabile (quota consumi).

Il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa dei rifiuti sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

I costi del servizio sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99. Le tariffe si dividono in "domestiche" e "non domestiche", entrambe caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.

Allo scopo ASIA Trentino S.r.l. ha inviato la proposta tariffaria assunta a protocollo comunale il giorno 27.07.2026 sub n. 6293, i prospetti di determinazione delle tariffe per l'anno 2026 nel quale sono indicati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, le modalità e i valori di calcolo delle tariffe nelle varie componenti: domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile, riepilogati come di seguito indicato:

	utenze domestiche	utenze non domestiche	totale
costi fissi	€ 216.191,00	€ 37.257,00	€ 253.448,00
costi variabili (quota consumi)	€ 111.668,00	€ 19.244,00	€ 130.913,00
costi variabili (quota servizi)	€ 74.446,00	€ 12.829,00	€ 87.275,00
totale	€ 402.305,00	€ 69.330,00	€ 471.636,00

Il totale dei costi fissi, come sopra riportato ed evidenziato nell'allegato prospetto (e pertanto anche il totale dei costi coperti dal gettito della tariffa) differisce per l'importo di € 8.000,00 dal totale dei costi fissi riportato nel PEF: trattasi del costo dell'agevolazione per compostaggio domestico che viene ripartito su tutte le utenze.

Come previsto all'art. 15 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani Puntuale (TA.RI.P.), la parte variabile è costituita da una quota servizi e una quota consumi. La quota consumi è determinata in base ai kg di rifiuto non riciclabile conferito e misurato, mentre la quota servizi (pari al 40% del totale dei costi variabili) è dovuta a copertura dei costi variabili per la raccolta delle frazioni di rifiuti per i quali non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite.

Il costo al litro viene invece determinato in € 0,28, con una diminuzione pari ad € 0,01 rispetto

all'anno 2025.

Sulla base della predetta ripartizione dei costi sono state determinate le tariffe 2026 per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, secondo quanto riportato nel listino allegato al presente provvedimento.

Riguardo alle agevolazioni e sostituzioni tariffarie, per le quali il regolamento comunale demanda alla delibera di approvazione delle tariffe la quantificazione annua, si propone per l'anno 2026:

la conferma anche per l'anno 2026 della riduzione della quota fissa per le utenze domestiche, esclusivamente residenti nel comune, praticanti il compostaggio domestico dei rifiuti organici, in considerazione del risparmio generato da questa pratica (art. 16 del Regolamento);

la conferma della sostituzione del Comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa nella misura del 50% della "quota consumi" della parte variabile della tariffa (art. 18 comma 1 lett. a. del Regolamento), ove siano residenti persone che a causa di malattia e/o handicap, producano elevate quantità di rifiuti indifferenziati,;

la conferma della sostituzione del Comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa nella misura del 50% della "quota consumi" della parte variabile della tariffa (art. 18 comma 1 lett. b. del Regolamento), per le utenze domestiche di famiglie residenti nel Comune di Aldeno, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età non superiore a 24 mesi che producono elevate quantità di rifiuto indifferenziato rappresentato da pannolini per l'infanzia, ad esclusione delle tipologie (ad es. pannolini lavabili) per le quali il Comune e/o il soggetto gestore intervengano già con contributo economico diretto;

la conferma dello sconto pari al 25% per i conferimenti della frazione secca non riciclabile, eccedente il volume ordinario di conferimento, che gli utenti residenti nel Comune conferiscono direttamente presso il C.R. (art. 19 del Regolamento).

Considerato quanto sopra premesso;

Preso atto che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Dato atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla tariffa di cui agli articoli 16 (compostaggio) e 17 (distanza dalla postazione di conferimento) del vigente regolamento viene garantita spalmando il costo sulla generalità dei contribuenti.

Richiamato il comma 5 quinquies dell'art. 3 del D.L. 228/2021, convertito con modifiche dalla L. 15/2022, così come da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 677 della Legge 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari.

Visti il listino delle tariffe rifiuti anno 2026 ed il listino delle attività varie inviati da ASIA Trentino S.r.l. e ricevuti con note ns. protocolli rispettivamente n. 6293 del 27.07.2026 e n. 6099 del 17.07.2026.

Richiamate infine:

- la deliberazione n. 7 di data 11.04.2022 del Consiglio comunale con la quale è stato adottato lo SCHEMA I della matrice degli schemi regolatori di cui all'art.3 comma 1 del TQRIF, che definisce gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 26.04.2023 relativa all'approvazione della Carta

della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA n. 15/2022/R/Rif.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, resi dai Responsabili del servizio, così come allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Udita e condivisa la relazione e ritenuta la proposta meritevole di accoglimento.

Accertata la propria competenza a disporre in base all'articolo 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

Visti:

- la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- le deliberazioni di ARERA come meglio specificate in premessa;
- il decreto legislativo n. 118 dd. 23/6/2011 e i principi contabili allegati al decreto stesso;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 di data 11.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il D.U.P. e il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026-2028.
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Puntuale (TA.R.I.P.) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 24.02.2025;

D E L I B E R A

1. di adottare, per le motivazioni meglio specificate in premessa, il piano economico finanziario 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029, ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), corredato della relazione di accompagnamento del Comune di Aldeno e relativo parere di validazione dei revisori, e dichiarazione di veridicità del gestore ASIA Trentino S.r.l., che vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per le motivazioni meglio specificate in premessa, le tariffe corrispettive per le utenze domestiche e non domestiche a copertura dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti relative all'anno 2026 come da prospetto allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il listino delle attività varie come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di confermare, ai sensi dell'art. 16 del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani, anche per l'anno 2026, l'agevolazione per le utenze domestiche

che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio comunale, come di seguito specificato:

Nr. Componenti Nucleo Familiare Residente	Agevolazione Compostaggio €/anno
Componenti 1	€ 14,00
Componenti 2	€ 28,00
Componenti 3	€ 36,00
Componenti 4	€ 45,00
Componenti 5	€ 56,00
Componenti 6 o più	€ 65,00

5. di confermare anche per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. a) (utenze domestiche ove siano residenti persone che a causa di malattia e/o handicap, producano elevate quantità di rifiuti indifferenziati), del regolamento per l'applicazione della tariffa, la sostituzione del Comune al pagamento dovuto a titolo di tariffa variabile nella misura del 50%, da applicarsi sulla quota consumi prevista per l'utenza che ne può beneficiare;
6. di confermare anche per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. b) (utenze domestiche nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età non superiore a 24 mesi che producono elevate quantità di rifiuto indifferenziato rappresentato da pannolini per l'infanzia), del regolamento per l'applicazione della tariffa, la sostituzione del Comune al pagamento dovuto a titolo di tariffa variabile nella misura del 50%, da applicarsi sulla quota consumi prevista per l'utenza che ne può beneficiare;
7. di confermare anche per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 19, comma 3 "Incentivi per i conferimenti presso il Centro Raccolta (C.R.)" lo sconto pari al 25% da applicare alla tariffa base di cui al punto n. 1 del dispositivo, per il conferimento della frazione secca non riciclabile direttamente al C.R. mediante appositi sacchi forniti dall'Ente gestore ASIA Trentino S.r.l., ribadendo e richiamando i criteri e le modalità stabiliti ed approvati con deliberazione giuntale di data 3 ottobre 2012 n. 96;
8. di dare atto che la spesa presunta derivante dalle agevolazioni tariffarie poste a carico del bilancio comunale per l'anno 2026, quantificata sulla base dell'andamento storico, ammonta a € 9.500,00 e trova copertura al capitolo 1830, Missione 09, Programma 03, Piano finanziario 1.03.02.15.005;
9. di demandare al competente Responsabile del servizio competente l'assunzione del relativo impegno di spesa, nonché l'adozione dei conseguenti atti gestionali;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 bis del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la riduzione totale o parziale della quota variabile della tariffa per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, è prevista secondo la seguente tabella:

Riduzione totale o parziale della quota variabile della tariffa per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche	Unità misura	Importo unitario
Quota Consumi secco indifferenziato/ingombranti	€ litro/kg	Tariffa dovuta in base agli effettivi svuotamenti
Quota servizi per frazione organica da cucine e mense	Quota servizi	-20%

Quota servizi per frazione carta e cartone	Quota servizi	-20%
Quota servizi per imballaggi in plastica (accordo ANCI CONAI)	Quota servizi	-20%
Quota servizi imballaggi in vetro	Quota servizi	-20%
Quota servizi rifiuti al CR esclusi organico, secco ind/ing, carta e cartone, imb in plastica e vetro	Quota servizi	-20%

11. di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2026;
12. di trasmettere, a cura dell'ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 60 giorni dall'adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della deliberazione dell'Autorità n. 397/2025;
13. di dare comunicazione, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune, sezione trasparenza rifiuti;
14. di dare comunicazione, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento all'ente gestore ASIA Trentino S.r.l.

Si dispone che, ai sensi dell'art. 183, c. 1 e 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione venga pubblicata sull'albo telematico per 10 giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- *opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018. n. 2 e ss. mm.;*

e, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm. della L.P. 23/92 e s.m., alternativamente:

- *ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199*

In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni.

In ogni caso, contro il presente provvedimento, è possibile adire la competente autorità giurisdizionale in relazione ai vizi sollevati.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

LA VICE SINDACA

MARIA CHIARA GIOVANNINI

firmato digitalmente



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. FRANCO SPONGA

firmato digitalmente

ALLEGATI

- Allegato3_validazione PEF (impronta:
E310FE0B6C2BF32B93DD872B226898FEE46BDCFEF51B17B5E1E630C876010090)
- Allegato4_Dichiarazione veridicità Ente Gestore (impronta:
54D938D077642FF51794C0FCE6DE707B09B6A7F1960973852034910B9F38B674)
- Allegato5_listino tariffe 2026 (impronta:
D8E1FA22112DD410943B54238867D2D44E7318043B10001761B4A116F4F3822D)
- Allegato6_listino attività ASIA Trentino S.r.l. 2026 (impronta:
0F0476961693AD6B06186FC351AA3E4FAE0CFE00890D021E1BB9EE3394FDED70)
- Allegato 1_PEF ultima pagina (impronta:
3F4637B5CFBE7DDD6822BA88AA37A94351C84E71EA0686CEF3493603410273CA)
- Allegato2_relazione Comune di Aldeno (impronta:
15479D063EE863064BFA6ADE184265CB56E82ECCE5FC1791089AA0EC611E4917)